



TAMOIL RAFFINAZIONE S.p.A.

RAFFINERIA DI CREMONA

QUADRO DEI VINCOLI

Emis.N.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
01	Luglio 2008	Prima emissione	MG	GP	Il Direttore Generale Ing. Alfredo Romano
Commessa: 70354		File: 70354-A24-Vincoli-01.doc			

T R R S.r.l. – Tecnologia Ricerca Rischi – Via Saore, 25 – 24046 Osio Sotto (BG)





1. Aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004

Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” disciplina la protezione dei beni culturali e ambientali.

In base a quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

In base a quanto disposto dall'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 sono sottoposti a tutela, quali immobili ed aree di notevole interesse pubblico:

- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Inoltre sono comunque sottoposti a tutela, in virtù del loro interesse paesaggistico (art. 142 del D.Lgs. 42/2004):

- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;





- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico alla data di entrata in vigore del Codice.


La gestione di tali beni è attuata tramite la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.

Nella seguente figura, elaborata sulla base dell'Atlante Ambientale del Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Cremona, sono indicate le aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004: in un raggio di 5 km dal sito di insediamento della raffineria, risultano vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 le fasce lungo i colatori presenti nell'area, in particolare quella lungo il colatore Morbasco sul confine nord del sito, e tutta l'area di Spinadesco.





Figura 1 – Aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/04





2. Aree naturali protette

Le principali normative che riguardano la tutela delle aree naturali protette sono (in ordine cronologico):

- la direttiva del Consiglio (79/409/CEE) del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la L. 31 dicembre 1982, n. 979 “Disposizioni per la difesa del mare”;
- la L. 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;
- la Del. (Ambiente) 2 dicembre 1996 “Classificazione delle aree protette”;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- il D.M. (Ambiente) 3 aprile 2000 “Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE”;
- il D.M. 3 settembre 2002, n. 204 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”;
- il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- Provvedimento (Conferenza Stato-Regioni) 24 luglio 2003, “Approvazione del V aggiornamento dell’elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell’art. 7, comma 1, allegato A, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

In particolare, la L. 394/1991 è la legge quadro sulle aree protette e detta principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale.

Le aree naturali protette vengono classificate (art. 2 della L. 394/1991 e artt. 1-2 della Del. 2 dicembre 1996) in:

- parchi nazionali: costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future;





- parchi naturali regionali e interregionali: costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;
- riserve naturali: costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati;
- zone umide di interesse internazionale: costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar;
- altre aree naturali protette: aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti;
- zone di protezione speciale (ZPS): designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, sono costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva citata, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- zone speciali di conservazione (ZSC): designate ai sensi della direttiva 92/43/CEE, sono costituite da aree naturali, geograficamente definite e con superficie delimitata, che: contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali (habitat naturali) e che contribuiscono in modo significativo a conservare, o ripristinare, un tipo di habitat naturale o una specie della flora e della fauna selvatiche di cui all'allegato I e II della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche in uno stato soddisfacente a tutelare la diversità biologica nella regione paleartica mediante la protezione degli ambienti alpino, appenninico e mediterraneo; sono designate dallo Stato mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale e nelle quali siano applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui l'area naturale è designata. Tali aree vengono indicate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC);





- aree di reperimento terrestri e marine: indicate dalle L. 394/1991 e 979/1982, che costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.

Con la Legge Regionale 86 del 1983 la Lombardia ha attribuito ai Comuni la facoltà di promuovere l'istituzione di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), aree protette per le quali sono i comuni stessi, nell'ambito della loro pianificazione urbanistica, a stabilire la disciplina di salvaguardia, le modalità di funzionamento e i piani di gestione.

Dal 1 gennaio 2002 la Regione ha trasferito alle Province tutte le competenze in materia di riconoscimento e coordinamento dei PLIS.

Col riconoscimento della rilevanza sovracomunale da parte della Regione, il PLIS entra a far parte del sistema regionale delle aree protette, insieme ai parchi regionali, alle riserve e ai monumenti naturali. In un territorio complesso e frammentato dall'urbanizzazione come quello lombardo, il significato dei PLIS è legato al loro ruolo di spazi entro cui, su base volontaria, avviare processi che vanno dalla tutela speciale di biotopi minori alla riorganizzazione territoriale.

L'elemento sicuramente più interessante del PLIS è il suo carattere di volontarietà: esso è promosso dalle amministrazioni comunali e la sua creazione si colloca, idealmente, entro un percorso di riappropriazione identitaria e/o di ricerca o perseguimento di performances ambientali:

I PLIS non sono ovviamente aree protette ai sensi della legge 394/91: ne deriva che il regime vincolistico, adottato su base volontaria, non è confrontabile con quello di altri istituti di tutela. E' peraltro vero che - specie per quanto riguarda i PLIS di maggiori dimensioni e in aree più urbanizzate - la perimetrazione del parco viene spesso costruita come sommatoria delle aree 'di risulta' della pianificazione comunale: i PLIS quindi non costituiscono in generale un vincolo supplementare, ma semplicemente una cornice entro cui attuare interventi di riqualificazione o valorizzazione territoriale. L'istituzione del PLIS pone sul territorio un vincolo differente rispetto a quello delle aree protette di interesse regionale, un vincolo quindi più "leggero" volto a preservare aree di riconosciuto valore ambientale. Rispetto alle vaste aree comprese nei parchi regionali, questi tipi di parchi di valenza locale sono caratterizzati da aree di interesse secondario, con la presenza di vegetazione di pregio o comunque non ancora edificate e da conservare per un loro utilizzo sia di tipo ricreativo che di tipo agricolo. Il concetto di "fruizione" è una delle prerogative dei PLIS, da attuare anche attraverso percorsi di educazione ambientale che partendo dalle scuole coinvolgano l'intera comunità locale e sovracomunale.





Molteplici sono le finalità perseguite con l'istituzione di PLIS: tutela di vaste aree a vocazione agricola (attraverso anche la collaborazione con gli agricoltori), recupero di aree degradate che spesso contraddistinguono i contesti periurbani, conservazione della biodiversità, creazione e potenziamento di corridoi ecologici, valorizzazione del paesaggio tradizionale, tutela di bodri e fontanili, valorizzazione della flora e della fauna.

Come illustrato nella seguente figura 2, le aree naturali protette che ricadono in un raggio di 5 km dall'area di insediamento dell'impianto risultano:

- ZPS IT20A0501 Spinadesco;
- SIC IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;

ampia area classificata come PLIS sia a nord sia a sud della raffineria, in particolare il Parco di interesse locale di Morbasco, distante circa 5 km in direzione Sud; il Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco, istituito dalla Regione Lombardia con Deliberazione di Giunta Regionale n° 44588 del 30 luglio 1999 e con Deliberazione di Giunta della Provincia di Cremona n° 548 del 21 ottobre 2003, occupa una porzione del territorio rivierasco di Gerre de' Caprioli, un comune situato sulla sponda sinistra del Fiume Po, circa a 2 Km a sud di Cremona. La conformazione topografica è caratterizzata da superfici subpianeggianti leggermente degradanti verso l'alveo del Fiume Po e verso sud-est, in cui è presente una fitta rete idrografica secondaria particolarmente sviluppata, rappresentata soprattutto da canali di bonifica.

Su più ampia scala, si segnalano:

- SIC IT20A0401 Bosco Ronchetti, distante circa 15 km in direzione Sud-Est;
- Parco Regionale Adda Sud, distante circa 8 km in direzione Est;
- Monumento naturale Bodrio delle Gerre, distante circa 9 km in direzione Sud;
- Monumento naturale Bodrio della Ca' de' Gatti, distante circa 16 km in direzione Sud-Est.
- Monumento naturale Bodrio della Cascina Margherita, distante circa 18 km in direzione Sud-Est.





Figura 2- Aree naturali protette






Figura 3 - Aree naturali protette





3. Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (denominato nel seguito con P.A.I.), è stato redatto dall'Autorità del Bacino del fiume Po di Parma ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989 n. 183 e delle successive modifiche. Esso persegue obiettivi di difesa dal rischio idraulico, di mantenimento e recupero dell'ambiente fluviale, di conservazione dei valori paesaggistici, storico-artistici e culturali, all'interno delle regioni fluviali.

Il P.A.I. è stato approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001; con la pubblicazione del D.P.C.M. di approvazione sulla G.U. n. 183 del 8 agosto 2001 il piano è entrato definitivamente in vigore e dispiega integralmente i suoi effetti normativi.

Il Piano definisce e programma le azioni, attraverso la valutazione unitaria dei vari settori di disciplina, con l'obiettivo di garantire un livello di sicurezza adeguato sul territorio, conseguire il recupero degli ambiti fluviali quali elementi centrali dell'assetto territoriale del bacino idrografico, raggiungere condizioni di uso del suolo compatibili con le caratteristiche dei sistemi idrografici e dei versanti. Le linee di intervento strategiche perseguite dal Piano tendono in particolare a:

- proteggere centri abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di riconosciuta importanza rispetto a eventi di piena di gravosità elevata, in modo tale da ridurre il rischio idraulico a valori compatibili;
- mettere in sicurezza abitati e infrastrutture interessati da fenomeni di instabilità di versante;
- salvaguardare e, ove possibile, ampliare le aree naturali di esondazione dei corsi d'acqua;
- limitare gli interventi artificiali di contenimento delle piene a scapito dell'espansione naturale delle stesse, e privilegiare, per la difesa degli abitati, interventi di laminazione controllata al fine di non aumentare il deflusso sulle aste principali e in particolare sull'asta del Po;
- limitare i deflussi recapitati nella rete idrografica naturale da parte dei sistemi artificiali di drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche delle aree urbanizzate;
- promuovere interventi diffusi di sistemazione dei versanti con fini di aumento della permeabilità delle superfici e dei tempi di corrivazione;
- promuovere la manutenzione delle opere di difesa e degli alvei, quale strumento indispensabile per il mantenimento in efficienza dei sistemi difensivi e assicurare affidabilità nel tempo agli stessi;
- promuovere la manutenzione dei versanti e del territorio montano, con particolare riferimento alla forestazione e alla regimazione della rete minuta di deflusso superficiale, per la difesa dai fenomeni di erosione, di frana e dai processi torrentizi;
- ridurre le interferenze antropiche con la dinamica evolutiva degli alvei e dei sistemi fluviali.





Sulla rete idrografica principale gli obiettivi sopra indicati costituiscono il riferimento rispetto al quale il Piano definisce l'assetto di progetto dei corsi d'acqua individuato dai seguenti elementi:

- il limite dell'alveo di piena e delle aree inondabili rispetto alla piena di riferimento;
- l'assetto del sistema difensivo complessivo: argini e opere di sponda, eventuali dispositivi di laminazione controllata, diversivi o scolmatori;
- le caratteristiche morfologiche e geometriche dell'alveo;
- le caratteristiche di uso del suolo della regione fluviale e dei sistemi presenti di specifico interesse naturalistico.

Sul reticolo idrografico montano e sui versanti, gli obiettivi di Piano vengono riferiti ad una analisi dei fenomeni geologici e idrologici e ad una identificazione dei dissesti e del rischio condotti a livello di sottobacino idrografico; l'individuazione delle azioni fa riferimento alle condizioni di assetto complessive da conseguire e, in rapporto ad esse, agli aspetti significativi alla scala di bacino.

Per raggiungere gli obiettivi sopra citati, la regione fluviale è stata divisa in fasce, definite in funzione degli elementi conoscitivi del corso d'acqua (caratteristiche geomorfologiche, idrologiche, idrauliche, ambientali e naturalistiche), in relazione al censimento delle opere idrauliche e delle infrastrutture significative e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica.

Le fasce fluviali di cui sopra sono:

- "fascia A" di deflusso di piena: è costituita dalla porzione di alveo che è sede del deflusso della corrente di piena, cui corrisponde una portata di calcolo pari a quella di piena relativa ad un tempo di ritorno di 200 anni e ridotta del 20 %. Più precisamente risulta la porzione d'alveo nella quale defluisce l'80 % della portata di piena relativa ad un tempo di ritorno di 200 anni, con la verifica che le portate esterne a tale porzione di alveo abbiano una velocità di deflusso non superiore a 0,4 m s⁻¹; in tale fascia è necessario garantire il deflusso delle piene di riferimento, evitando che si formino ostacoli alle stesse, si deve consentire la libera divagazione dell'alveo inciso e garantire la tutela/recupero delle componenti naturali dell'alveo stesso, per evitare dissesti delle sponde;
- "fascia B" di esondazione, esterna alla precedente: è costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazioni al verificarsi della piena di riferimento ovvero alle piene più gravose rispetto a quelle di riferimento. La fascia B delimita la porzione di alveo nella quale scorre la portata di piena corrispondente ad un tempo di ritorno di 200 anni; i limiti spesso coincidono con quelli di fascia A, in particolare quando la presenza di arginature e rifacimenti spondali determinano una variazione della conformazione originaria della geometria e della morfologia dell'alveo; in tali ambiti si deve garantire il mantenimento delle aree naturali per la laminazione delle piene, controllare la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture presenti, garantire il mantenimento/recupero dell'ambiente fluviale nei suoi valori paesaggistici, storici, culturali, ecc.;





Tabella 1 - Disciplina relativa alle fasce fluviali secondo gli artt. 29, 30, 31
delle norme di attuazione del PAI

FASCIA DI DEFLUSSO DELLA PIENA (FASCIA A) – art. 29
Obiettivi (comma 1)
Garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.
Attività vietate (comma 2)
a) attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
b) realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. I);
c) realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. M);
d) coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 dei D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII dei R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
e) realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
f) deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.





Attività consentite (comma 3)

- a) cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- b) interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- c) occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.
- d) prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
- e) realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- f) depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- g) miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
- h) deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- i) deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), dei D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- l) esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dei D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
- m) adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

Prescrizioni minime (comma 5)

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.





FASCIA DI ESONDAZIONE (FASCIA B) – art. 30

Obiettivi (comma 1)

Mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unicamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali

Attività vietate (comma 2)

- a) interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- b) realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. I);
- c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine

Attività consentite (comma 3)

- a) interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29;
- b) interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
- c) impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;
- d) realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
- e) accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 dei D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- f) completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dal piano regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.





FASCIA DI ESONDAZIONE (FASCIA B) – art. 30
Prescrizioni minime (comma 4)
Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
AREA DI INONDAZIONE PER PIENA CATASTROFICA (FASCIA C) – art. 31
Obiettivi (commi 1 e 2)
Integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.
Attività vietate (comma 4)
Di competenza degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
Attività consentite (comma 4)
Di competenza degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
Prescrizioni minime
-





L'obiettivo del piano stralcio è quello di promuovere la manutenzione delle opere e degli alvei per la conservazione delle opere idrauliche stesse. Il piano consente la realizzazione di opere pubbliche solo nel caso in cui esse non vadano a modificare i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo all'interno delle fasce "A" e "B".

Il PAI individua inoltre le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici che li caratterizzano.

L'attuazione del PAI ha comportato, per i 3.175 comuni del bacino del Po, la loro classificazione rispetto al rischio idraulico ed idrogeologico. In particolare, il rischio è stato valutato rispetto a 5 tipologie di dissesto (attività di trasporto di massa sulle conoidi, esondazioni lungo il reticolo idrografico, dissesti lungo le aste, frane, valanghe) ed è stato espresso per mezzo di quattro classi:


- 1 = rischio moderato;
- 2 = rischio medio;
- 3 = rischio elevato;
- 4 = rischio molto elevato.

L'area della Raffineria risulta adiacente al fiume Po, protetto dal rilevato arginale e conseguentemente non interessato da eventi ordinari di piena. Risulta tuttavia inserita all'interno della fascia C, come indicato nella seguente figura, elaborata sulla base dell'Atlante Ambientale del Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Cremona.





Figura 5 – Fasce fluviali PAI





4. Il P.T.C.P. della Provincia di Cremona

Il P.T.C.P. definisce i livelli di salvaguardia per il sistema paesistico-ambientale, articolandoli in tre diversi regimi di tutela: quello derivante da leggi nazionali, quello derivante da atti di pianificazione regionale e quello Istituito dallo stesso P.T.C.P. Tutte le aree da tutelare sono rappresentate nella seguente figura.

Tra le aree soggette a regime di tutela di leggi nazionali:

- i corsi d'acqua naturali ed artificiali individuati ai sensi dell'art.1, lett. C) della 431/85 e tutelati ai sensi della lett. C) comma 1, dell'art.146 del D.Lgs. 490/99, iscritti nell'elenco di cui alla d.g.r. n°12028 del 25/07/86. In particolare:
 - il Fiume Po, che delimita, a sud, il confine regionale con l'Emilia Romagna. La sua fascia di rispetto si estende a comprendere le aree fra la fascia B e la C del PAI (Piano per l'assetto idrogeologico),
 - la Roggia Morbasco, che, con provenienza nord-nord est, piega verso Cremona dopo l'attraversamento della ferrovia Mantova-Codorno, ne lambisce il centro storico per immettersi nel Po al limite sud-est dell'area di studio,
 - lo scolo scaricatore, ad est della Roggia Morbasco,
 - il Naviglio Dugali, canale artificiale rettilineo che penetra in Cremona da nord-nord est;
- le bellezze naturali individuate ai sensi dell'art.1 della L.1497/39 e tutelate ai sensi dell'art.139 del D.Lgs. 490/99. In particolare:
 - le sponde del Po site nei Comuni di Spinadesco e Cremona e la zona panoramica sul fiume in Comune di Cremona;
 - la zona del Comune di Cremona denominata S. Sigismondo con il borgo annesso;
 - le aree individuate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) redatto ai sensi della L. 183/89. Ossia: la fascia A di deflusso della piena, che individua quella porzione dell'alveo fluviale sede prevalente del deflusso della corrente secondo la piena di riferimento; la fascia B di esondazione, esterna alla precedente, che individua la porzione di alveo fluviale interessata da inondazione al verificarsi dell'evento di piena di riferimento; le "aree a rischio idrogeologico molto elevato" del Piano Straordinario, denominato PS267. Per tali ambiti sono recepiti i regimi di tutela definiti nelle Norme del PAI agli artt. 29,30,48,,49 e 51.
- gli elementi archeologici individuati ai sensi della L. 1089/39; in particolare:
 - Chiesa di S. Martino in Comune di Spinadesco;
 - Chiesa di S. Maria nella frazione "Boschetto" in Comune di Cremona
 - Chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena nella frazione "Cava Tigozzi" in Comune di Cremona;
 - Villa Biazzì nella frazione "Picenego" in Comune di Cremona.





Tra le aree soggette a regime di tutela di leggi e atti di pianificazione regionale:

- i parchi regionali istituiti sul territorio provinciale⁶, quali: il Parco dell'Adda Sud, di cui si è trattato nella pagina precedente, ed il Parco locale di interesse sovracomunale, a sud del centro abitato di Cremona. Il Parco comprende parte delle aste fluviali del Fiume Po e della Roggia Morbasco;
- il centro storico di Cremona, concentrazione di manufatti medievali prodotti dalla fervida stagione edilizia che caratterizzò l'età comunale. Impiantato su un sito sopraelevato rispetto ai terreni in antico interessati dalla naturale divagazione del Po, si attesta intorno alla piazza del comune e lungo le strade dell'immediato intorno, con una serie di quartieri di impianto medievale ma dal tessuto variamente sostituito.


Tra le aree soggette a regime di tutela del P.T.C.P.:

- le aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi della Rete ecologica provinciale;
- le aree individuate dal PAI come fascia C.





Figura 6 – PTCP Cremona: Carta delle tutele e delle salvaguardie





Legenda

D: Carta delle tutele e delle salvaguardie

- Confine regionale
- Confine provinciale
- Confine comunale

TUTELE

Aree soggette a regime di tutela di leggi nazionali - Normativa PTCP

- corsi d'acqua individuati ai sensi dell'art 1 lett c della legge 431/85, e tutelati ai sensi della lett.c) c.1 dell'art. 146 D.lgs 490/99 iscritti nell'elenco di cui alla d.g.r. n°12028 del 25.07.1986 - Art 14.1
- Bellezze di insieme e sponde del Po : D.lgs 490/99 art 139 (ex l. 1497/39) - Art 14.2
- Aree archeologiche vincolate: D.lgs 490/99 art 146 (ex l. 431/85 e l.1089/39) - Art 14.3
- limite tra Fascia A e B ai sensi del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. 24/05/2001, G.U. n 183 - 8 Ago. 2001 - Art 14.5 e Appendice C
- limite tra la fascia B e la Fascia C - Art 14.5 e Appendice C
- Fascia B di progetto - art.14.5 e Appendice C
- Fascia C - Art 16.10 e Appendice C
- aree a rischio idrogeologico molto elevato - Zona I - allegato 4.1 P.A.I. - art 14.5 e Appendice C
- Aree a rischio sismico - categoria 2 - O. P. C. M. n°3247 20/03/2003 - Art. 14.6
- Siti di Importanza Comunitaria - Art. 14.7

Aree soggette a regime di tutela di leggi e atti di pianificazione regionale - Normativa PTCP

- confine parco regionale fluviale (l.r. 86/83) - Art 15.4
- riserve naturali ai sensi dell'art 11 l.r.86/83 - Art 15.1
- aree di rispetto riserve regionali approvate o proposte ai sensi dell'art 11 l.r.86/83- Art 15.1
- Monumenti naturali (art 24 l.r. 86/83) - Art 15.2★
- Aree di elevato pregio faunistico e vegetazionale individuate nei PTC dei Parchi fluviali regionali - Art 15.4
- Parchi locali di interesse sovracomunale (art 34 l.r. 86/83) - Art 15.5
- Centri e nuclei storici ai sensi dell'art. 19 della Normativa del P.T.P.R. - Art 15.6

Aree soggette a regime di tutela del PTCP - Normativa PTCP

- riserve naturali proposte ai sensi dell'art 11 l.r.86/83 - Art 16.1
- aree di rispetto riserve regionali proposte ai sensi dell'art 11 l.r.86/83- Art 16.1
- S.I.N.: Aree di elevato pregio naturalistico in cui sono decadute le norme di salvaguardia per l'istituzione di riserve naturali che sono indicati come Siti di Importanza Nazionale per il progetto Bioitaly - Art 16.1

- Pianalto della Melotta - Art 16.2
- Corsi d'acqua naturali ed artificiali comma c art 22 del Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR - Art 16.3
- Area di protezione paesistica del nodo idrografico "Tomba morta - Le Formose" - Art 16.4
- Area di tutela paesistica del nodo idrografico "Tomba morta - Le Formose" - Art 16.4
- Orli di scarpata principali - Art 16.5
- Orli di scarpata secondari - Art 16.5
- Fontanili - Art 16.6
- Zone umide e bodri - Art 16.7
- Rete ecologica provinciale - Art 16.8

SALVAGUARDIE - Normativa PTCP

- Aree oggetto di salvaguardia per la riduzione dei rischi tecnologici**
- aree interessate da impianti e/o attività a rischio di incidente rilevante ai sensi dell'art 14 del D.lgs 334/99 - Art 19.1.d
- Aree oggetto di salvaguardia delle infrastrutture della mobilità esistenti**
- tracciati linee ferroviarie ex art 49 D.P.R. 753/80 art 19.2.b
- Autostrade - Art 19.2.a
- Strade extraurbane secondarie - Art 19.2.a
- Strade extraurbane principali - Art 19.2.a
- Fascia di rispetto del Canale Navigabile MI-CR-Po - art 19.8
- Aeroporto del Migliaro (Cremona)- Art 19.2.c
- Aree oggetto di salvaguardia per la localizzazione di funzioni di interesse sovracomunale**
- Poli industriali di interesse sovracomunale - art 19.5.a
- Centri di interscambio merci - art 19.5.b
- Aree oggetto di salvaguardia per le nuove infrastrutture di collegamento di interesse del PTCP**
- tracciati e corridoi stradali previsti dal Piano della viabilità provinciale - art 19.4
- tracciati di nuove infrastrutture ferroviarie di interesse del PTCP - art 19.6
- tracciati di nuove infrastrutture stradali di interesse del PTCP - art 19.6
- tracciati della rete provinciale dei percorsi ciclabili - art 19.7






5 Piano Territoriale Regionale della Regione Emilia Romagna

Con DCR n. 3065 del 28 febbraio 1990 la Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Territoriale Regionale, attualmente in fase di revisione.

Il Piano si articola in tre capitoli principali: gli *orientamenti strategici*, le *politiche* e gli *indirizzi per le aree di programma*.

La *Figura 1.3a* evidenzia come il sito risulti posto a circa 200 m a nord dell'ambiente fluviale e perfluviale del Po, per il quale il Piano prevede una serie di obiettivi volti alla tutela ed alla conservazione dello stesso.

Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato..3 a **Schema Strutturale del PTR Vigente**



Legenda

Aree dei principali ambienti fluviali e perfluviali	Aree vallive
Aree della pianura a meandri	Rete autostradale e viabilità primaria regionale
Aree della pianura a meandri antica	Rete ferroviaria secondaria
Aree della media e bassa pianura	Bacini di traffico urbano
Sistemi territoriali complessi a matrice fluviale	Sito di Raffineria

Ad oggi, con DG n. 360 del 16 febbraio 2005 la Regione Emilia Romagna ha predisposto il “Documento Preliminare” attraverso il quale è iniziato il processo di aggiornamento del PTR.

6. Piano Territoriale Paesistico della Regione Emilia Romagna

Con DGR n. 1338 del 28 gennaio 1993 e s.m.i. (integrata dalla DGR n. 1321 del 7 luglio 2003), la Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale.


Il Piano individua, all'interno dell'Area di Studio, l'unità di paesaggio della “Fascia Fluviale del Fiume Po”, così come indicato in *Figura 1.4a*. Tale unità si trova ad una distanza minima dal sito di Raffineria pari a circa 200 m.





Il PTPR, per l'Area di Studio individuata, non presenta alcuna tipologia di vincoli e prescrizioni.

Figura 1.4a Unità Paesaggistiche del PTPR della Regione Emilia Romagna



Nei pressi del sito il Piano ha dato avvio ad un progetto di tutela, denominato “Progetto Po” (DGR n. 2816 del 30 dicembre 1998), con lo scopo di valorizzare la regione fluviale del Po. L’analisi dei documenti non ha portato all’individuazione, all’interno dell’Area di Studio, di particolari elementi di tutela.

7. Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Piacenza

Con DGR n. 2037 del 9 ottobre 2001 è stato approvato il PTCP della Provincia di Piacenza, che suddivide il contesto provinciale in tre sistemi guida: il sistema ambientale, il sistema territoriale ed il sistema infrastrutturale.

Attualmente è in corso di predisposizione il nuovo PTCP, per il quale si è deciso di seguire un approccio partecipato.

La “Carta della Tutela Ambientale, Paesistica e Storico Culturale” del Piano vigente riporta le tutele ambientali, paesaggistiche e storico – culturali individuate a livello provinciale.


Parte dell’Area di Studio ricade all’interno dell’unità di paesaggio di pertinenza del “Fiume Po” (Figura 1.6a). Ad essa si affianca un ambito di carattere locale, quale quello del “Fiume Po Meandriforme ed Antico”. Per detto ambito il Piano demanda ai Comuni la facoltà di dettare disposizioni finalizzate non solo al mantenimento ed al ripristino delle diverse componenti costitutive del paesaggio, ma anche ad una loro piena valorizzazione attraverso politiche attive d’intervento.





Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato..6.a
delle Unità di Paesaggio

Ambiti di Riferimento



Legenda

-  Unità di paesaggio di pertinenza del fiume Po
-  Unità di paesaggio della bassa pianura piacentina
-  Unità di paesaggio dei sistemi urbanizzati
-  Insediamenti urbani - centri storici
-  Raffineria

Subunità di Paesaggio di Rilevanza Locale

- 1b. Subunità del fiume Po meandriforme ed antico
- 16d. Sistema urbanizzato di Castelvetro Piacentino e Monticelli
-  Autostrade
-  Strade statali
-  Confini amministrativi

